



Notaio

Giuseppe D'ALOIA

Repertorio numero 9.538

Raccolta numero 7.619

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione

"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici Luglio duemilaventicinque,
(15-7-2025),

ed alle sedici e minuti dieci,

in Torino, nel mio studio al Corso Matteotti n. 30.

Innanzitutto a me Dottor Giuseppe D'ALOIA, Notaio in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

SI E' COSTITUITA

- **ROSARNO Gabriella**, nata a Polistena (RC) il 24 Giugno 1983, che dichiara di essere domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione e di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE"**, con sede in Moncalieri (TO), Via Martiri per la Libertà n. 12, numero 94090840011 di Codice Fiscale.

Io Notaio sono certo della identità personale della costituita, la quale si dichiara altresì consapevole circa le previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dando atto di essere stata adeguatamente informata da me Notaio su tutti i diritti ad essa spettante, e prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

La Signora ROSARNO Gabriella, nella sua predetta qualità, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea della predetta Associazione, riunita in questo giorno, luogo e ora, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statutario alla riforma del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio del 2017, n. 117;

2) Delibere accessorie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto associativo e per designazione degli intervenuti, la richiedente, la quale,

CONSTATATO

a) che è presente il 100% (cento per cento) degli associati in persona di:

- **ROSARNO Gabriella**, sopra meglio generalizzata, residente in Torino (TO), al Corso Piero Maroncelli n. 55, Codice Fiscale RSR GRL 83H64 G791P;

- **CUZZILLA Rocco**, nato in Melito di Porto Salvo (RC) il 18 Luglio 1972, residente in Moncalieri (TO), alla Strada Visone n. 16, Codice Fiscale CZZ RCC 72L18 F112B;

- **BOCCARDO Anna**, nata a Torino (TO) il 6 Luglio 1978, residente in Moncalieri (TO), alla Via Pastrengo n. 82, Codice Fiscale BCC NNA 78L46 L219W;

b) che è presente l'intero Consiglio Direttivo, in persona del Presidente Signora ROSARNO Gabriella, del Vice Presidente CUZZILLA Rocco e del Consigliere BOCCARDO Anna, sopra meglio generalizzati,;

c) che l'Associazione non è dotata di Organo di Controllo e/o di Revisore

Registrato a
TORINO - DP I
il 17/07/2025
serie 1T
al n. 38021
per € 200,00

Legale dei Conti;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dello statuto sociale, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti posti al predetto Ordine del Giorno.

Preliminarmente, l'assemblea autorizza il Presidente a trattare in maniera unitaria gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ASSERTIVA

Prende dunque la parola il Presidente, il quale, in riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno, comunica che, in considerazione dei progetti in programma per l'associazione in oggetto, sarebbe opportuno conformare lo statuto associativo al disposto di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i., al fine di consentire l'iscrizione della stessa nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (R.U.N.T.S.), previsto dalla novella legislativa di cui sopra. Continuando, il Presidente espone all'Assemblea che l'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 2017 ha previsto, quale requisito per l'ottenimento della Personalità Giuridica, la sussistenza di un patrimonio pari ad almeno Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), sicché rende edotta l'assemblea che l'Associazione è attualmente dotata del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al R.U.N.T.S., così come risulta dalla relazione di stima del patrimonio sociale redatta da Franco Guido Maria, nato a Torino (TO) il 10 Marzo 1984, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al numero 3511, al Registro dei Revisori Contabili con il numero progressivo 160780, con studio in Torino (TO), al Corso Siccardi n. 11/bis che, debitamente asseverata da me Notaio in data odierna, Repertorio numero 9.537 si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Donde, il Presidente dà lettura all'Assemblea del nuovo testo dello Statuto, comprensivo delle modifiche proposte, soffermandosi, in particolare, sul mutamento della denominazione, la quale, solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nel cd. "R.U.N.T.S.", diverrà **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ETS"**.

A questo punto, il Presidente mi dichiara, e io Notaio trascrivo, che l'assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, **all'unanimità dei presenti**, dopo breve discussione

DELIBERA

I) di approvare le modifiche statutarie comportanti l'adeguamento dello Statuto al D.Lgs n. 117 del 2017 (cd. "Codice del Terzo Settore"), così come proposto dal Presidente;

II) di approvare la nuova denominazione **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ETS"**.

III) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo il più ampio mandato, al fine di dare esecuzione alle odierne delibere.

Il nuovo testo dello Statuto, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data al comparente.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti cinque.

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su un foglio per circa tre facciate, io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti dieci.

In originale firmato:

GABRIELLA ROSARNO

GIUSEPPE D'ALOIA - Notaio

ALLEGATO "A" ALL' ATTO
IN DATA 15 luglio 2025
REP. N. 9538 / 17619

Guido Maria FRANCO

DOTTORE COMMERCIALISTA E ESPERTO CONTABILE
REVISORE LEGALE DEI CONTI

**Relazione ai sensi dell'art.22 comma 4, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 (Codice del Terzo Settore) del Patrimonio dell'associazione Nonperderelestaffe**

Il sottoscritto Dott. Guido Maria FRANCO, nato il 10/03/1984 a Torino e residente in via Torino 24/5 a Druento (TO), in qualità di Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione di Torino al n° 3511 e al Registro dei Revisori Contabili al n.160780 ricevuto incarico dalla signora ROSARNO GABRIELLA, in qualità di legale rappresentante ed Presidente della associazione ut supra indicata, di stimare in via stragiudiziale il valore dell'intero patrimonio alla data del 10/06/2025 dell'associazione **Nonperderelestaffe** con codice fiscale 94090840011 e sede in Moncalieri (TO) Via Martiri della Libertà 12.

A fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 CTS, espone:

Premessa storica:

L'associazione **Nonperderelestaffe** è stata costituita a Moncalieri il 13/09/2024 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Moncalieri il 17/10/2024 al n.566 serie 3.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, la realizzazione di progetti, lo svolgimento di attività di pianificazione e di promozione che, prendendo come punto di partenza il rapporto relazionale uomo-cavallo, la conoscenza dell'ambiente in cui l'animale vive e dei suoi metodi comunicativi, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche, consente ai propri associati ed ai cittadini in genere una maggiore crescita relazionale, una più solida coesione sociale ed un allontanamento dai social.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse, anche

commerciali, nei limiti di cui all'art. 6 CTS. Essa potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 CTS e s.m.i.

L'atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il vincolo di destinazione del patrimonio alle finalità associative, in conformità all'art. 8 CTS.

L'associazione risulta composta da soci fondatori come da atto costitutivo e come da libro soci prodotto alla data del 10/06/2025.

Il primo anno dell'associazione risulta il 2024 il cui rendiconto risulta essere stato approvato in data 06/06/2025 che evidenziava un avanzo di gestione dovuto esclusivamente alle quote sottoscritte e versate dai soci fondatori.

Esplorazione del metodo estimativo adottato

La redazione della presente relazione, utilizzati i criteri prudenziali individuati in dottrina, riconducibili sostanzialmente ai "criteri patrimoniali", si è volta ad attestare che il patrimonio netto del suddetto Ente non sia inferiore al valore minimo, 15.000, per i fini richiesti e risulti pertanto effettivo, disponibile e documentato.

La determinazione del patrimonio dell'Associazione in esame è prevalentemente basata sugli elementi oggettivi dell'attivo mobiliare mentre non risultano debitori.

Dal rendiconto per cassa fornito al 10/06/2025 risulta la seguente situazione:

- Entrate totali per l'anno 2025 pari a € 15.338,80, di cui € 15.300 derivanti da quote associative e apporti dei fondatori.
- Uscite totali per l'anno 2025 pari a € 100.
- Avanzo di gestione al 10/06/2025 pari a € 15.288,80.
- Disponibilità liquide: cassa € 150, banca € 15.038,80 come da Situazione al 10/06/2025 di Unicredit e da documentazione prodotta.

Non risultano investimenti in immobilizzazioni, né debiti o crediti significativi.

La documentazione fornita è aggiornata e conforme ai requisiti formali previsti dalla

normativa.

Il sottoscritto, a fronte di quanto sopra esposto e dati esaminati, dichiara che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 10/06/2025, della Associazione *Nonperderelestafte* ammonta ad un importo di € 15.288,76, quantificazione desumibile dal valore di stima assegnato ai dati dell'Associazione oggetto di perizia e che Non risultano passività o vincoli che possano ridurre la disponibilità effettiva del patrimonio.

Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto perito dichiara, che il patrimonio dell'Associazione risulta alla data odierna superiore al patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del CTS.

Torino 21/06/2025


L'Espresso
FRANCO Guido Maria
Libro e firma




Repertorio numero 3538

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(Art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 Luglio 1937, n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici Luglio duemilaventicinque,

(15-7-2025)

in Torino, nel mio studio al Corso Giacomo Matteotti n. 30.

Innanzi a me Dott. Giuseppe D'ALOIA, Notaio residente in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

SI E' COSTITUITO

- **FRANCO Guido Maria**, nato a Torino (TO) il 10 Marzo 1984, che dichiara di essere residente in Druento (TO), alla Via Torino n. 24/5, di essere titolare del Codice Fiscale FRN GMR 84C10 L219D.

Il costituito si dichiara altresì consapevole circa le previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dando atto di essere stato adeguatamente informato da me Notaio su tutti i diritti ad esso spettanti, e prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ha presentato la relazione peritale che precede, composta da due fogli per circa tre

facciate scritte, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi giuramento di rito, ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su un

foglio per circa un

facciate, io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive, alle ore sedici e venti.

Guido Franco

Giuseppe D'Alò



Allegato "B" all'atto in data 15 Luglio 2025
Repertorio numero 9.538/7.619

STATUTO DELLA
"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO, SCOPI E
ATTIVITA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita un'Associazione avente denominazione **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE"**, con o senza segni di interpunzione, maiuscole e minuscole.

1.2 – L'utilizzo dell'acronimo "E.T.S." è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. R.U.N.T.S.).

1.3 – Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel "R.U.N.T.S.", la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "E.T.S.", **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile **"NONPERDERELESTAFFE ASSOCIAZIONE ETS"**, con o senza segni di interpunzione, maiuscole e minuscole.

ART. 2 - DURATA

2.1 – La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SEDE

3.1 – L'Associazione ha sede legale in Moncalieri (TO), Via Martiri della Libertà n. 12.

3.2 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

ART. 4 – SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

4.1 – Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

4.2 - In particolare l'Associazione si propone l'obiettivo di diffondere la cultura dell' "ippoterapia" quale strumento polivalente per un miglioramento delle condizioni di vita degli associati; in particolare:

- quale strumento di coesione sociale e attività ludico-ricreativa volta all'incentivo dell'integrazione culturale ed etnica;
- quale strumento terapeutico per lenire i disagi legati alle varie disabilità e/o per curare traumi e/o patologie neuro degenerative, previa collaborazione con personale medico-sanitario debitamente autorizzato.

4.3 – Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà, inoltre:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

4.4 – L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

4.5 – L'Associazione è apolitica, apartitica. L'attività dell'Associazione esclude espressamente qualsiasi fine di lucro.

4.6 – Tutte le attività devono essere svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e verranno elargite prevalentemente a favore di terzi.

4.7 – L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Tali attività dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

4.8 – Ove l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 5 – ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

5.1 – L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 – DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

6.1 – L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

7.1 – Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra entrate e spese sostenute;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

7.2 – È in ogni caso vietato distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori, volontari e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 - QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE

8.1 – L'Assemblea dell'Associazione ha potestà decisionale sull'importo della quota di ammissione ad associato e sulla quota annuale di associazione all'Associazione.

8.2 - La quota di ammissione ad associato è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

8.3 - La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte e non è rivalutabile.

8.4 - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

TITOLO III – ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 9 – ASSOCIATI

9.1 - Possono essere Associati tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda e che condividano le finalità dell'Associazione tendenti ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il

contenuto del presente Statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte.

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano regolarmente ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

9.2 – Possono altresì essere ammessi ad associati dell'Associazione i soggetti associati extraterritoriali, soggetti ubicati al di fuori del territorio di pertinenza che partecipino attivamente agli scopi dell'Associazione ed alla promozione del territorio.

9.3 - I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, deve dare riscontro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

9.4 – In ogni caso, l'Associazione può respingere la domanda che sia presentata da:

- chi sia stato condannato penalmente, per aver compiuto reati infamanti;
- chi sia stato condannato penalmente, per il reato di terrorismo, razzismo e xenofobia, pedofilia, reati contro il patrimonio dello stato, reati ambientali;
- chi in passato abbia posto in essere condotte tali da risultare contrarie ai fini della presente Associazione e/o possa arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

ART. 10 – VOLONTARI

10.1 – L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 – Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

10.3 – I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – LAVORATORI

11.1 – Ove reputato necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

11.2 – In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare eventuali limiti dimensionali richiesti dall'iscrizione dell'Associazione in Registri e/o Sezioni speciali.

ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

12.1 – Ogni associato, purché iscritto nel libro degli Associati da almeno 30 (trenta) giorni, ha diritto di voto in Assemblea, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

12.2 – Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai libri avverrà secondo la seguente modalità: entro trenta giorni dalla richiesta, l'associato sarà contattato da personale incaricato e concorderà una data – entro i successivi venti giorni – nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

12.3 – Ogni associato ha l'obbligo:

- di osservare le regole dettate dal presente Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- di mantenere un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei Volontari e dei Terzi;
- di comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo la variazione delle informazioni anagrafiche, di contatto, di residenza, di posta elettronica et similia, al fine di poter essere informato sugli eventi associativi;
- di versare annualmente la quota associativa.

ART. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

13.1 – La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

13.2 – Il singolo rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:

- Recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. che produrrà i suoi effetti al termine dell'esercizio;
- Cessazione dell'attività o comunque il venir meno dei requisiti per l'ammissione all'Associazione; essa ha effetto immediato;
- Scioglimento dell'Associazione.

13.3 – L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, allorché l'Associato si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal suo status di Associato o per gravi motivi (quali, a titolo meramente esemplificativo, morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità sopravvenuta).

13.4 – Il provvedimento di esclusione, corredato dalla motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

13.5 – Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discuterà e si delibererà sulla sua esclusione.

13.6 – L'Associato dichiarato escluso potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.

13.7 – Durante il tempo necessario per il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, i diritti associativi dell'escluso saranno sospesi.

13.8 - Il recedente dovrà comunque soddisfare le obbligazioni sorte in suo capo verso l'associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta per l'esercizio in corso, finché il recesso non sia divenuto operante, e definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Enoteca, tanto con i terzi che

con gli associati.

ART. 14 – DIRITTI PATRIMONIALI

14.1 – L'Associato che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'Associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

ART. 15 – RECESSO

15.1 – Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

15.2 – La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a recedere.

15.3 – La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante l'invio di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

15.4 – La comunicazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

15.5 – Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso, con la conseguenza che l'Associato recedente sarà obbligato a sanare, in un'unica soluzione, eventuali inadempimenti riferiti alle quote associative non versate.

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 16 – ORGANI

16.1 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato;
- f) il Revisore Legale dei Conti, se nominato;
- g) la Commissione Tecnica, se nominata;
- h) il Comitato Scientifico, se nominato.

16.2 – Tutte le cariche associative sono gratuite, ragion per cui non è previsto alcun compenso o emolumento, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione. Le cariche che richiedono competenze specifiche e/o iscrizioni ad appositi albi professionali possono ricevere un compenso, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Sezione I – Assemblea degli Associati

ART. 17 – PRINCIPI GENERALI

17.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

17.2 – Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

17.3 – L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

17.4 – L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA

18.1 – L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsto l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle proposte formulate dal Consiglio Direttivo in ordine alle cd. "attività secondarie";
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

18.2 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

18.3 – Gli associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.4 – L'Assemblea ordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

19.1 – L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

19.2. – L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime presenze e maggioranze dell'Assemblea ordinaria. Per le delibere inerenti alla modifica dello Statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere inerenti allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

19.4 – L'Assemblea straordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione degli argomenti.

19.5 - Sono fatte in ogni caso salve eventuali maggioranze rafforzate prescritte da inderogabili norme di Legge tempo per tempo vigenti.

ART. 20 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

20.1 – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, o da almeno due Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.

20.2 – L'Assemblea è indetta almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) Maggio, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, pubblicato sul sito dell'Associazione e affisso presso gli Uffici della sede legale dell'Ente, nonché inviato agli associati e a tutti i membri degli organi, mediante posta elettronica con avviso di ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con consegna brevi manu, nel rispetto dei tempi di cui sopra. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione, è quello comunicato al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati, salvo diversa comunicazione pervenuta dall'associato stesso.

20.3 – L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli associati. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

20.4 - Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

20.5 – L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

20.6 – L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

20.7 – In apertura di ogni Assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e

dal Segretario.

20.8 – L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

21.1 – Ogni Associato ha un diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

21.2 – È ammesso il voto per delega; ogni delegato può ricevere al massimo tre deleghe.

Sezione II – Consiglio Direttivo

ART. 22 – COMPOSIZIONE

22.1 – Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di 3 (tre) Consiglieri fino a un massimo di 7 (sette).

22.2 – L'attuale Consiglio Direttivo viene confermato in carica fino a scadenza naturale del mandato.

22.3 – I Consiglieri devono essere scelti tra gli Associati.

22.4 – Dei componenti eletti almeno due in rappresentanza degli enti pubblici ed almeno due in rappresentanza dei soci aderenti provenienti dal mondo agricolo.

ART. 23 – DURATA

23.1 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

23.2 – La carica scade in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della in carica.

23.3 – In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione del primo Consigliere nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati che sia rimasto escluso al momento dell'insediamento del Consiglio Direttivo in essere. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza di candidati esclusi, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, al cui ordine del giorno dev'essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

23.4 – Decade dalla carica di Consigliere l'assente ingiustificato per tre sedute consecutive. La giustificazione deve essere esibita al Segretario per iscritto prima dell'inizio della seduta del Consiglio Direttivo.

23.5 – L'Amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La sostituzione dell'Amministratore avviene a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

ART. 24 – POTERI

24.1 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- approvare i bilanci preventivi e vincolarne gli obiettivi economici e non;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'Associazione;

24.2 – Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

ART. 25 – RIUNIONI

25.1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. È convocato mediante lettera raccomandata o email contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

25.2 – Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 17, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle Assemblee degli Associati.

25.3 – Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

25.4 – Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per video o tele-conferenza.

25.5 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente

25.6 – Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – DELIBERAZIONI

26.1 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

26.2 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti.

26.3 – Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

26.4 – Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona

federe dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

26.5 – La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Sezione III – Presidente e Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 27 – NOMINA DEL PRESIDENTE

27.1 – Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

ART. 28 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

28.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- d) convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) predispone la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) scioglie il Consiglio Direttivo qualora i membri vacanti siano superiori alla metà; successivamente, egli procede con la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

28.2 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV – Il Segretario

ART. 29 – Funzioni del Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Sezione V – Organo di Controllo e Revisore Legale

ART. 30 – ORGANO DI CONTROLLO

30.1 – Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto, alternativamente, sussistendone i presupposti di Legge, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

30.2 – In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono

nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi;

30.3 – Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge, previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 31 – DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

31.1 – L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 32 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

32.1 – All'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

32.2 – L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

32.3 – Ove nominato, il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni, in caso di urgenza), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

32.4 – L'Adunanza del Collegio dei Controllori è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri.

32.5 – Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

32.6 – Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.7 – Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

32.8 – Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 19, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle Assemblee degli Associati.

ART. 33 – COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

33.1 – L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

ART. 34 – REVISIONE LEGALE

34.1 – Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione,

l'Assemblea nomina un Revisore Legale, in persona di una persona fisica o di una Società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo le modalità e le previsioni di Legge, tempo per tempo vigenti.

Sezione VI – Commissione Tecnica e Comitato Tecnico Scientifico

ARTICOLO 35 – LA COMMISSIONE TECNICA

35.1 - Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell'ausilio e della consulenza di una Commissione Tecnica.

35.2 - La Commissione Tecnica opera secondo i criteri e la metodologia stabiliti dal Regolamento interno dell'Ente.

ARTICOLO 36 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

36.1 - Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell'ausilio e della consulenza, anche a livello strategico, di un Comitato Tecnico Scientifico.

36.2 – Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su temi storici, culturali del territorio e del settore vitivinicolo.

TITOLO VII – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 37 – ESERCIZIO E BILANCIO

37.1 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

37.2 – Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

37.3 – Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 117 del 2017 e s.m.i.. Il Consiglio Direttivo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del D.Lgs n. 117 del 2017 e s.m.i..

37.4 – Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il R.U.N.T.S. e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

37.5 – Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di gestione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

37.6 – Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

ART. 38 – IL RENDICONTO

38.1 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'Associazione, sia l'eventuale preventivo sia il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

38.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

38.3 Gli avanzi di gestione o i fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né in forma indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'Ordine del Giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ART. 39 - SCRITTURE CONTABILI

39.1 – L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 40 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

40.1 – Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione, si rinvia alla Normativa Applicabile.

40.2 – In ogni caso, ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa può chiedere al Consiglio Direttivo di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion fatta per il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VIII – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ART. 41 – SCIoglIMENTO

41.1 – Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, c.c., è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

41.2 - In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori che provvedano a tutte le necessarie formalità ed operazioni, determinando le norme cui dovranno attenersi, compresi i poteri ed i compensi loro spettanti.

41.3 - In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore di pari finalità istituzionali, secondo quanto appositamente deliberato.

TITOLO IX – RINVIO

ART. 42 – RINVIO

42.1 – L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra Normativa tempo per tempo applicabile, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

42.2 – Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., le quali, pertanto, troveranno applicazione anche in caso di contrasto di quanto stabilito nel presente Statuto.

In originale firmato:

GABRIELLA ROSARNO

GIUSEPPE D'ALOIA - Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Giuseppe D'Aloia, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al-
l'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22
comma 3 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter della Legge 16 feb-
braio 1913 n. 89.

Torino, ventuno luglio duemilaventicinque, nel mio studio in Corso
G.Matteotti n. 30.

Firmato digitalmente.

Notaio Giuseppe D'Aloia